

# Restyling IVA per l'E-commerce

---

RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE N. 2017/2455/UE E N. 2019/1995/UE

A CURA DEL DOTT. FEDERICO SALVADORI E DELLA DOTT.SSA ALLEGRA GAMBACCIANI



**STS NETWORK**

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE



**STS NETWORK**

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

# Recepimento delle Direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE

---

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL  
26 FEBBRAIO 2021

# Schema di D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021

---

- Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 26 febbraio 2021, ha approvato, in prima lettura, lo schema di D.Lgs. di recepimento degli artt. 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
- La normativa europea in materia fa parte del cd. "**pacchetto E-commerce**", che ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti IVA a carico delle imprese che effettuano operazioni di commercio elettronico in ambito transfrontaliero.
- Le nuove regole, in vigore dal **1° luglio 2021**, riguardano le vendite a distanza di beni a favore di consumatori finali, sia intracomunitarie che di beni importati da Paesi o territori terzi, anche mediante l'intervento di piattaforme elettroniche (**Marketplaces**).

# Sintesi delle novità introdotte

---

- Definizione di vendite a distanza Intra Ue
- Soglia unica Ue per le vendite a distanza di beni
- Allargamento del MOSS
- Regime IOSS per i beni importati
- Marketplace

# Definizione di vendite a distanza Intra Ue

---

# Definizione di vendite a distanza Intra Ue

---

- Viene introdotta un'espressa definizione di **vendite a distanza** che prescinde dalle modalità di conclusione del contratto e che dà unicamente risalto alla circostanza che il trasporto o la spedizione da uno Stato membro all'altro avvengano a cura del fornitore o per suo conto.
- Tale fattispecie sussiste anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione (cfr. art. 5-*bis* del regolamento Ue 282/2011, inserito dal regolamento 2026/2019).
- Viene conseguentemente soppresso, anche formalmente, il riferimento alle cessioni su catalogo, per corrispondenza o simili, contenuto nel D.L. n. 331/93 e già superato da una norma del 2005.

# Soglia unica Ue per le vendite a distanza di beni

---

# Soglia unica Ue per le vendite a distanza di beni

---

- Il regime applicabile alle vendite a distanza è sempre basato sul principio della tassazione nel paese dell'acquirente privato consumatore, con la deroga per le vendite «sotto soglia», che per motivi di semplificazione sono tassate nel paese del fornitore (salvo opzione per la tassazione secondo il principio generale).
- La novità riguarda l'introduzione di un'unica soglia a livello Ue, fissata a **10.000 euro** come limite massimo entro il quale le vendite a distanza intracomunitarie potranno continuare ad essere tassate nel paese del fornitore, anziché in quello del consumatore.
- In sostanza, il limite per l'applicazione della semplificazione non è più 35.000 euro annui di vendite in ciascun Paese dell'Ue diverso da quello di residenza dell'impresa (con soglie per alcuni Paesi addirittura a 100.000 euro), ma solo 10.000 euro per tutte le vendite effettuate a livello Ue.
- Nel calcolo della soglia dei 10.000 euro si dovrà tenere conto anche delle prestazioni di cui all'art. 7-*octies*, D.P.R. 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).
- Di fatto, quindi, la possibilità di avvalersi della semplificazione della tassazione nel paese di origine sarà riservata solo a coloro che occasionalmente effettuano tali operazioni.

# Allargamento del MOSS

---

# Allargamento del MOSS

---

- Rilevanti novità vengono introdotte anche per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'IVA a distanza, mediante estensione dell'ambito di operatività del regime semplificato del **mini sportello unico MOSS**, finora utilizzabile soltanto per le prestazioni di servizi ex art. 7-*octies*, D.P.R. 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).
- L'obbligo di applicare l'IVA a destinazione avrebbe, infatti, implicato la necessità, per il fornitore, di identificarsi in ciascuno dei Paesi Ue in cui fossero stabiliti i consumatori destinatari finali dei beni.
- Per facilitare l'adempimento degli obblighi IVA, le nuove disposizioni estendono l'ambito applicativo del regime semplificato del MOSS che consente, in via facoltativa, di accentrare il pagamento dell'imposta dovuta ai vari Paesi Ue di consumo presso il Paese in cui è stabilita l'impresa, evitando così l'apertura di una posizione IVA nei singoli Stati membri di destinazione dei beni.

# Allargamento del MOSS

---

- Dal 1° luglio 2021, il regime speciale MOSS potrà essere usato anche per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, nonché per tutte le prestazioni di servizi B2C soggette al pagamento dell'IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore.
- Per effetto di questa estensione, il regime speciale si chiamerà **OSS** o **“One Stop Shop”**, e non più Moss.
- Viene, altresì, concesso un termine più ampio per il pagamento dell'IVA e per la presentazione della dichiarazione trimestrale: non più il 20, ma l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre.

# Allargamento del MOSS

---

**COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO – B2C**

**ELIMINATE SOGLIE DI PROTEZIONE  
(UNICA SOGLIA ANNUA 10.000 €  
SUPERAMENTO = IVA PAESE CONSUMATORE)**



**ESTENSIONE REGIME MOSS**

# Regime IOSS per i beni importati

---

# Regime IOSS per i beni importati

---

- Tra le novità introdotte, è stato creato un regime speciale, applicabile dal 1° luglio 2021, per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'Ue per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.
- Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'Ue di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo **sportello unico per le importazioni (IOSS)**.
- Dal 1° luglio 2021, l'IVA sui beni di modico valore potrà dunque essere assolta nel modo seguente:
  - pagamento come parte del prezzo di acquisto al fornitore/marketplace, mediante lo sportello unico di importazione (IOSS);oppure
  - pagamento all'importazione nell'Ue se il fornitore/marketplace non utilizza lo sportello unico di importazione (IOSS).

# Regime IOSS per i beni importati

---

- Se si ricorre al **nuovo regime di importazione IOSS** (non obbligatorio ed inapplicabile in ipotesi di beni soggetti ad accise):
  - ❑ l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell'Ue è esente da IVA;
  - ❑ l'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente e risulta da versare tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).
- Il regime IOSS è applicabile ai seguenti soggetti:
  - ❑ Fornitori stabiliti e non nella Ue, che vendono a un cliente privato nella Ue beni di modico valore (<150 Euro)
  - ❑ Marketplaces stabiliti e non nella Ue, che facilitano le vendite a distanza di beni di modico valore (<150 Euro) importati per fornitori sottostanti.
- I vantaggi dell'utilizzo dello sportello unico di importazione (IOSS) derivano dal fatto che un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di IVA al momento dell'acquisto online, senza dover affrontare costi imprevisti al momento dell'importazione del bene nella Ue.

# Regime IOSS per i beni importati

**BENI IMPORTATI VALORE ≤ 150 €**

**CONSUMATORE FINALE: GERMANIA  
MARKETPLACE: ITALIA  
FORNITORE: AUSTRALIA**

**DA FORNITORE  
A MARKETPLACE**

**DA MARKETPLACE A  
CONSUMATORE:  
IVA GERMANIA –  
VERSAMENTO IOSS**

# Regime IOSS per i beni importati

---

**REGIME IOSS**  
**Import one stop shop**

**BENI VALORE < 150 €**

**MERCI NON SOGGETTI ACCISE**

**NO REGIME DI IMPORTAZIONE**

# Marketplace

---

# Marketplace

---

- Al fine di assicurare la riscossione effettiva dell'IVA sul commercio elettronico e di ridurre l'onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell'Ue.
- Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (**Marketplaces**) saranno, infatti, direttamente responsabili dell'applicazione dell'IVA per le seguenti cessioni:
  - ❑ vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell'Ue, quando effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Ue;
  - ❑ vendite a distanza di beni importati da paesi extra-Ue in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
- In relazione alle suddette operazioni, il titolare del mercato virtuale :
  - ❑ si considera abbia acquistato e ceduto egli stesso le merci;
  - ❑ si presume corrisponda al cedente dei beni, assumendo i diritti e gli obblighi del fornitore sottostante ai fini dell'IVA.

# I professionisti di STS NETWORK



## **DOTT. FABIO GIOMMONI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
fgiommoni@stsnetwork.it



## **DOTT. FRANCESCO FACCHINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
ffacchini@stsnetwork.it



## **DOTT. MATTEO BUSICO**

Dottore commercialista, Revisore Legale  
e Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario  
mbusico@stsnetwork.it



## **DOTT. FEDERICO SALVADORI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
fsalvadori@stsnetwork.it

# CONTATTI

## PISA - SEDE

Via Matteucci, 38

+39 050 970628

E-mail [info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## PISTOIA

Via E. Fermi, 93

+39 0573 935531

E-mail [info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## LUCCA

Via Muston, 117

+39 0583 050260

E-mail [info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## EMPOLI

Via Giuliano Vanghetti, 4B

0571/526275

E-mail [info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

